

VERBALE DI RIUNIONE

(Art. 47 Legge n. 428/90)

Roma, 3 dicembre 2020, con collegamento in via telematica tra

La Soc. TIM S.p.A., e la Soc. *Noovle Group* S.p.A., interamente controllata da TIM (di seguito congiuntamente le “Imprese”), assistite da UNINDUSTRIA ROMA

e

Le Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, UGL Telecomunicazioni, unitamente alle RSU di TIM S.p.A. delle unità produttive interessate

Premesso che

Le Imprese, con comunicazione del 10 novembre 2020 hanno aperto la prevista procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, Legge n. 428/1990 e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto il programmato trasferimento dei due rami d’azienda della Società TIM S.p.A. (“di seguito “l’Operazione societaria”) denominati:

- a) *Engineering, Competence Center & Platform Management*
- b) *Cloud & Data Center*

nella Soc. *Noovle Group* S.p.A., con effetto previsto non prima del 31 dicembre 2020.

La suddetta comunicazione contiene puntuale indicazione di tutti gli elementi di cui all’art. 47, Legge n. 428/1990 e s.m.i.

Nel corso dell’odierna riunione sono stati approfonditi, esaminati e discussi i motivi alla base di detta decisione -condividendo altresì l’autonomia funzionale dei rami- nonché le conseguenze economiche, giuridiche e sociali relative al personale interessato come da lettera introduttiva della procedura, qui integralmente richiamata ed oggetto dell’incontro odierno.

In tale occasione le Parti hanno ribadito il valore rappresentato dalla presenza di professionalità aziendali nel Mezzogiorno, anche nell’ottica di un futuro, auspicato sviluppo del mercato di riferimento di *Noovle Group* S.p.A. su tutto il territorio nazionale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.
2. Con il presente verbale le Parti si danno atto del positivo esperimento della procedura di consultazione sindacale così come prevista dall’art. 47 L.428/90 e s.m.i., pertanto dalla data di efficacia dell’Operazione societaria richiamata in premessa, i rapporti di lavoro dei dipendenti appartenenti alla Società TIM S.p.A. delle articolazioni funzionali denominati *Engineering, Competence Center & Platform Management* e *Cloud & Data Center*, saranno trasferiti - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2112 del Codice Civile - senza soluzione di continuità a *Noovle Group* S.p.A.
3. A tutto il personale con qualifica di Quadro e Impiegato che, per effetto dell’operazione societaria, confluirà nella Società *Noovle Group* S.p.A., si continuerà ad applicare il C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, la contrattazione collettiva nonché la regolamentazione e le *policy* aziendali vigenti in TIM S.p.A. alla data del trasferimento.

4. Ai lavoratori interessati dal trasferimento saranno mantenuti l'anzianità lavorativa aziendale maturata nonché in via generale i trattamenti economici e normativi in essere alla data dell'Operazione societaria, ivi incluso a titolo esemplificativo il trattamento di Previdenza Integrativa Telemaco e il trattamento di sanità integrativa che nel caso specifico sarà il fondo ASSILT; conseguentemente la Società *Noovle Group* S.p.A. s'impegna ad effettuare gli opportuni passaggi per aderire al CRALT, all'ASSILT e al fondo Telemaco.
5. La Società *Noovle Group* S.p.A. applicherà il C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione e si impegna a recepire la contrattazione collettiva di secondo livello oggi applicata in TIM S.p.A., nonché la regolamentazione e le *policy* aziendali, per quanto applicabili.
6. In riferimento alla Rappresentanza Sindacale, troverà applicazione l'accordo interconfederale sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 (Testo Unico); al riguardo le Parti si danno atto che l'operazione societaria non determina rilevanti mutamenti della composizione delle unità produttive interessate in TIM S.p.A. Le parti concordano che i componenti RSU di TIM che per effetto dell'art. 2112 Codice Civile verranno trasferiti in *Noovle Group Spa*, manterranno la carica in *Noovle Group Spa* fino alla costituzione della nuova R.S.U. di *Noovle Group Spa*, nella quale saranno indette nuove elezioni entro tre mesi dal trasferimento.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica

per Unindustria Roma

per TIM S.p.A.

per *Noovle Group* S.p.A.

per Slc-Cgil

per Fistel-Cisl

per Uilcom-Uil

per UGL Telecomunicazioni

per le R.S.U.